

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1646)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961

(V. Stampato n. 3185)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 15 LUGLIO 1961

**Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539,
concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative.

ALLEGATO

Decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 10 luglio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, con il quale è stato stabilito che i dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa sui provvedimenti amministrativi in corso di validità al 23 marzo 1961, dovevano essere corrisposti entro tre mesi dalla predetta data e cioè entro il 23 giugno successivo;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare al 31 luglio 1961, il suddetto termine di scadenza, stante che una gran parte dei contribuenti non ha potuto provvedere al tempestivo pagamento delle integrazioni di tassa dovuta a norma di legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di pagamento dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 luglio 1961.

Art. 2.

Il pagamento dei dodicesimi di tassa dovuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, per il mantenimento in vigore dei brevetti di cui al n. 136 *sub* 6) della tabella allegato A al predetto testo unico, deve essere effettuato insieme con l'annualità di tassa avente scadenza immediatamente successiva alla data del 31 luglio 1961 indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 24 giugno 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA